Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 145

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 2 luglio 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 Semestrale L. 1.500 Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO PRESIDENZIALE 21 giugno 1946, n. 9.

Modificazioni al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, numero 597 e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel 1° e 2° comma dell'articolo 5 del regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, sono estese agli agenti dichiarati non demeritevoli, rivestiti delle qualifiche nell'articolo stesso indicate, che abbiano anzianità di grado compresa fra il 1° gennaio 1931 e il 31 dicembre 1933, purchè assunti come aiutanti applicati o qualifica equiparata, oppure siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'assunzione nelle dette qualifiche.

I provvedimenti derivanti dall'applicazione del precedente comma decorrono agli effetti giuridici dal 1° novembre 1942 per gli agenti con anzianità di grado 1° gennaio 1931 e dal 1° gennaio 1943 per gli altri.

Agli agenti promossi in base ai precedenti comma sono pure estese, a cominciare dal 1° gennaio 1944, le disposizioni di cui al terzo comma del citato art. 5 e quelle dell'art. 6 del regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210.

Art. 2.

A parziale modificazione dell'allegato *G* annesso al regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, i posti di grado 6° dei rispettivi gruppi *B* e *C* del personale degli uffici che, in base alla pianta organica, risultino vacanti al 1° gennaio 1944 e successivamente, sono conferiti per due terzi mediante promozioni per merito comparativo e per un terzo per esami di concorso, agli agenti di gruppo *B* e *C*, che alla data di decorrenza della promozione e da quella fissata nel bando di concorso risulteranno rivestiti rispettivamente delle qualifiche di segretario principale ad personam, e di applicato principale ad personam o equiparate di qualsiasi anzianità di grado, nonchè ai segretari principali, applicati principali e qualifiche equiparate.

Ai predetti agenti è richiesta l'anzianità di servizio complessiva nei gradi 8° e 9° di almeno otto anni alla data fissata nel bando di concorso e di almeno dieci anni alla data di decorrenza della promozione per merito comparativo. Detta anzianità è ridotta, rispettivamente, a sei ed otto anni per i laureati.

Sono soppressi i comma 4, 5, 6, 7 dell'art. 13 sub 60, del regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210.

Art. 3.

Sono aboliti gli esami di idoneità previsti dall'annotazione (6) dell'allegato *G* al regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, fatta eccezione per le seguenti promozioni:

da applicato capo o qualifiche equiparate ad ispettore di 1ª classe;

da sottocapo a capo stazione di 2ª classe, capo gestione di 2ª classe, capo telegrafista di 2ª classe;

da guardasala a guardamerci;

da aiuto macchinista a macchinista di 3ª classe.

Sono altresì aboliti gli esami di concorso per la promozione da deviatore e manovratore a capo squadra

deviatori e capo squadra manovratori previsti dallo stesso allegato *G*.

Le promozioni alle qualifiche previste nel precedente comma avverranno per merito comparativo previo esame di abilitazione.

Art. 4.

A parziale modificazione dell'allegato *G* al regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, le promozioni nel personale tecnico-operaio per il passaggio dal grado 9° all'8° e nel personale di macchina per il passaggio da capo deposito di 3ª classe a capo deposito di 2ª classe avvengono solo a titolo di « anzianità ai meritevoli » senza limitazione di posti pianta, dopo cinque anni di anzianità nel grado. A tali effetti i posti di pianta stabiliti tanto per i gradi 9° e 8° del personale tecnico-operaio quanto per i capi deposito di 3ª classe e capi deposito di 2ª classe, sono da considerarsi cumulativamente.

Per gli agenti assunti nel grado 11° delle tabelle organiche precedenti all'entrata in vigore del regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, con la qualifica di sottocapo tecnico ed in seguito a pubblico concorso per il quale sia stato richiesto il possesso del titolo di studio di scuola media superiore, i due anni trascorsi anche in detto grado 11° sono da considerarsi utili agli effetti del computo dei cinque anni di anzianità di grado previsti nel precedente comma per concorrere alla promozione a capo tecnico di 2ª classe.

I provvedimenti derivanti dall'applicazione del presente articolo decorreranno agli effetti giuridici dal 1° gennaio 1943.

Art. 5.

Gli agenti di grado 8° gruppo *B* risultati idonei nei concorsi interni a posti di allievo ispettore, banditi con i decreti Ministeriali 26 agosto 1941, n. 484 e n. 485, potranno ottenere, a cominciare dal 1° gennaio 1944, la promozione al grado 6° del personale degli uffici (gruppo *B*) se giudicati meritevoli dalle competenti commissioni di avanzamento, quando abbiano almeno l'anzianità complessiva nei gradi 8° e 9° stabilita dal 2° comma del precedente art. 2.

Gli agenti di grado 8° del ramo esecutivo risultati idonei nei concorsi indicati nel precedente comma potranno conseguire lo stesso beneficio, domandando il trasferimento nel ramo degli uffici.

Gli agenti di cui al presente articolo non potranno essere promossi al grado di ispettore di 1ª classe prima degli agenti risultati vincitori dei concorsi interni a posti di allievo ispettore banditi con i citati decreti Ministeriali 26 agosto 1941, n. 484 e n. 485.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1946

DE GASPERI

LOMBARDI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 8. — FRASCA

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 533.
Costituzione del Comitato consultivo per le Aziende patrimoniali del Demanio dello Stato.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 dicembre 1938, n. 1935 e successive modificazioni, concernente la costituzione del Consiglio delle Aziende patrimoniali del demanio dello Stato;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Consiglio delle Aziende patrimoniali del demanio dello Stato, costituito con la legge 15 dicembre 1938, n. 1935, modificata con R. decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 172, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 e con la legge 23 maggio 1940, n. 556, è soppresso.

Art. 2.

In sostituzione del Consiglio e del relativo Comitato esecutivo è costituito, sotto la presidenza del direttore generale del Demanio, il Comitato tecnico per le Aziende patrimoniali del demanio dello Stato.

Esso è composto, oltre che dal presidente, da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, delle Direzioni generali del catasto e dei servizi tecnici erariali, dell'Industria e delle miniere, dei servizi per il turismo della Ragioneria generale dello Stato e da un funzionario amministrativo della Direzione generale del demanio, tutti di grado non inferiore al sesto.

I componenti il Comitato restano in carica per la durata di quattro anni e possono essere riconfermati.

Possono essere chiamati a partecipare alle adunanze del Comitato, senza diritto a voto, i gestori governativi delle Aziende patrimoniali, i rappresentanti delle Società concessionarie, nonchè dei consulenti in materia termale, sanitaria, turistica, mineraria e geologica.

Un funzionario amministrativo del Ministero delle finanze esplica le funzioni di segretario.

Art. 3.

Sono sottoposti a parere del Comitato:

a) i progetti delle convenzioni per la concessione all'attività privata dell'esercizio delle Aziende patrimoniali e delle relative modificazioni;

b) i progetti per le norme di gestione concernenti le Aziende patrimoniali in gestione governativa;

c) le proposte di revoca, di decadenza, di anticipata risoluzione delle convenzioni di concessione;

d) i programmi generali di opere per l'assetto, per l'utilizzazione e per la valorizzazione dei beni demaniali costituenti i compendi delle Aziende patrimoniali;

e) i progetti di opere, di lavori, di forniture e di acquisti di importo superiore a due milioni di lire che rechino incrementi e trasformazioni nella consistenza patrimoniale dei compendi;

f) le proposte di operazioni finanziarie e patrimoniali interessanti le Aziende;

g) le questioni di carattere generale interessanti le Aziende patrimoniali e la organizzazione delle medesime nel campo sanitario turistico ed economico;

h) gli argomenti e i provvedimenti che potranno essergli deferiti dal Ministro per le finanze.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze, con propri decreti, provvederà alla nomina dei componenti il Comitato, su designazione delle competenti Amministrazioni, ed alla emanazione delle norme per il funzionamento del Comitato stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 292. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 534.
Trattamento economico dei professori incaricati delle università e degli istituti d'istruzione superiore.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A coloro ai quali è conferito un incarico di insegnamento presso le università o gli istituti d'istruzione superiore, quando non ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o di altro pubblico ente, è attribuito un assegno annuo corrispondente allo stipendio iniziale previsto per i dipendenti statali di gruppo *A*, grado 8°, se l'incaricato sia compreso nella terna o dichiarato maturo in concorso statale universitario; di gruppo *A*, grado 9°, se l'incaricato sia libero docente; di gruppo *A*, grado 10°, se l'incaricato sia cultore della materia.

Agli incaricati di cui al presente articolo competono, altresì, l'indennità di carovita e relative quote complementari in quanto dovute, e qualsiasi altra indennità inerente ai gradi su indicati.

Il trattamento previsto dal presente articolo spetta soltanto per un incarico di insegnamento. Per altri eventuali incarichi conferiti ai professori di cui al primo comma del presente articolo oppure a coloro che ricoprono un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o di altro pubblico ente, la retribuzione è determinata dal Consiglio di amministrazione dell'università o dell'istituto superiore entro i limiti da stabilire mediante provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 2.

I predetti professori hanno l'obbligo di dedicare al proprio insegnamento sotto forma sia di lezioni cattedratiche sia di esercitazioni, tante ore settimanali quante la natura e l'estensione dell'insegnamento stesso richiedono, e in ogni modo almeno sei ore fra lezioni ed esercitazioni; di osservare l'orario scolastico prestabilito; di attendere alla direzione dei gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili annessi alle loro cattedre; di partecipare alle commissioni per gli esami di profitto e di laurea, nonchè alle funzioni accademiche e a quelle ad esse connesse, cui siano chiamati.

Art. 3.

La maggiore spesa che le università e gli istituti d'istruzione superiore dovrebbero sostenere in dipendenza delle disposizioni di cui al precedente art. 1, è posta a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno accademico 1945-46.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — MOLÈ — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 309. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 535.
Riassunzione in ruolo di professori universitari già dispensati per motivi politici o razziali.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il comma 5° dell'art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è sostituito dal seguente:

« I professori riammessi in servizio ai sensi del presente articolo, sono assegnati ad altrettanti posti di ruolo istituiti transitoriamente in aggiunta a quelli stabiliti con la tabella *D* annessa al R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni.

Tali posti saranno soppressi all'atto della cessazione dal servizio o del trasferimento ad altra università o ad altro istituto superiore dei titolari della materia relativa ai posti stessi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — MOLÈ — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 302. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 536.

Provvedimenti finanziari a favore delle università, degli istituti superiori e degli istituti scientifici speciali.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il R. decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Considerata la necessità di far luogo alla concessione di contributi straordinari a favore delle università, degli istituti superiori e degli istituti scientifici speciali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 300.000.000 (lire trecento milioni) da assegnare allo stato di previsione dal Ministero della pubblica istruzione, per la erogazione di contributi di carattere straordinario alle università, agli istituti superiori ed agli altri istituti scientifici speciali.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere. con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — MOLÈ — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 303. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 537.

Proroga, per l'anno 1946, delle disposizioni dell'art. 28 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, concernente la sospensione, per l'anno 1945, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione professionale.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e sue successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per le finanze e il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono estese all'anno 1946 le disposizioni dell'art. 28 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, riguardanti la sospensione, per l'anno 1945, della sessione degli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio e degli esami di abilitazione alle discipline statistiche e il rilascio dei certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — MOLÈ — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Goveno, registro n. 10, *foglio n.* 301. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 538.
Nuove norme dei diritti erariali sui pubblici spettacoli.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, che approva il testo delle disposizioni per i diritti erariali sugli spettacoli;

Visto il R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, contenente disposizioni per i diritti erariali sui cinematografi;

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2096, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 540, contenente disposizioni sulla devoluzione del diritto erariale e demaniale all'Ente autonomo Teatro alla Scala di Milano;

Visto il R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 368, convertito nella legge 9 luglio 1931, n. 1008, che istituisce una addizionale a favore del Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1383, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 10, contenente disposizioni sulla devoluzione del diritto erariale e demaniale a favore dell'Ente autonomo Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze;

Visto l'art. 4, n. 1, della legge 11 aprile 1938, n. 612, con il quale viene istituito a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali un diritto del 5 % sui biglietti d'ingresso per i pubblici spettacoli nei quali si esibiscono animali ivi comprese le gare, le fiere, le mostre, le corse ed i concorsi di ogni genere;

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1150, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 466, che istituisce un diritto erariale fisso a favore del credito edilizio teatrale (Decet);

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, contenente provvedimenti in materia di diritti erariali sugli spettacoli cinematografici (Deca);

Visti gli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 563, che istituiscono una addizionale a favore del Teatro Reale dell'Opera di Roma;

Visti gli articoli 2, 3, 11 e 12 del R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, convertito nella legge 28 giugno 1943, n. 609, che istituiscono addizionali a favore degli Enti autonomi Teatro alla Scala di Milano, Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze, Teatro Reale dell'Opera di Roma e dell'Ente nazionale per la protezione degli animali;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, che istituisce un contributo per il fondo di solidarietà nazionale sui pubblici spettacoli;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76, contenente modificazioni alla tariffa dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sulle corse dei cavalli, dei levrieri, altre gare e sulle scommesse;

Visto il R. decreto-legge 27 maggio 1946, n. 500, contenente disposizioni sulla devoluzione del diritto erariale e demaniale all'Ente autonomo Teatro Reale dell'Opera di Roma e alla Reale Accademia di Santa Cecilia di Roma;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, e con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 3, 4 e 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 3. — Il diritto erariale sull'introito lordo degli spettacoli cinematografici e degli spettacoli di varietà aventi almeno un numero di cinematografo, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in circoli e sale private, è stabilito nella seguente misura:

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, non superiori a L. 20 . . . . 15 %

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, da oltre L. 20 e non superiori a L. 60 . . . 30 %

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a L. 60 . . . . 40 %

Art. 4. — Il diritto erariale sull'introito lordo degli ingressi ai concorsi ippici e agli spettacoli sportivi di ogni genere, di che all'art. 4 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, è stabilito nella misura del 18 %.

Art. 6. — Il diritto erariale sull'introito lordo delle scommesse, previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, convertito nella legge 28 giugno 1943, n. 609, è stabilito nella misura del 6 %.

Art. 2.

Fermo il disposto dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, per i teatri nei quali esistono palchi, logge, barcaccie, ecc. di proprietà privata, è dovuto il diritto erariale nella misura del 7,50 %.

Art. 3.

Il diritto erariale per i giuochi o trattenimenti di ogni genere di che all'art. 3 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, nonchè per gli spettacoli dei circhi equestri e di marionette, è stabilito nella misura del 12 %

Art. 4.

Sono abrogati:

a) l'art. 31 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, che istituisce una addizionale a favore del Teatro alla Scala di Milano;

b) il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2096, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 540, contenente disposizioni sulla devoluzione del diritto erariale e demaniale all'Ente autonomo Teatro alla Scala di Milano;

c) il R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 368, convertito nella legge 9 luglio 1931, n. 1008, che istituisce una addizionale a favore del Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze;

d) il R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1383, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 10, contenente disposizioni sulla devoluzione del diritto erariale e demaniale a favore dell'Ente autonomo Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze;

e) l'art. 4, n. 1, della legge 11 aprile 1938, n. 612, con il quale viene istituito a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali un diritto del 5 % sui biglietti d'ingresso per i pubblici spettacoli nei quali si esibiscano animali ivi comprese le gare, le fiere, le mostre, le corse ed i concorsi di ogni genere;

f) l'art. 13 del R. decreto legge 16 giugno 1938, n. 1150, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 466, che istituisce un diritto erariale a favore del credito edilizio teatrale (Decet);

g) l'art. 2 del R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, contenente provvedimenti in materia di diritti erariali sugli spettacoli cinematografici (Deca);

h) gli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 563, che istituiscono una addizionale a favore del Teatro Reale dell'Opera di Roma;

i) gli articoli 2, 3, 11 e 12 del R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, convertito nella legge 28 giugno 1943, n. 609, che istituiscono addizionali a favore degli Enti autonomi Teatro alla Scala di Milano, Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze, Teatro Reale dell'Opera di Roma e dell'Ente nazionale per la protezione degli animali;

l) l'art. 19 del R. decreto-legge 8 marzo 1945, n. 72, che istituisce un contributo per il fondo di solidarietà nazionale sui pubblici spettacoli;

m) il R. decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 500, contenente disposizioni sulla devoluzione del diritto erariale e demaniale all'Ente autonomo Teatro Reale dell'Opera di Roma e alla Reale Accademia di Santa Cecilia di Roma.

Art. 5.

Sui biglietti d'ingresso o di abbonamento nei locali in cui si svolgono spettacoli o trattenimenti di qualsiasi specie, non può essere autorizzato da qualsiasi autorità alcun sopraprezzo o contribuzione speciale neppure per fini assistenziali o di beneficenza.

Art. 6.

In sostituzione dei diritti spettanti agli Enti appresso indicati in base alle disposizioni abrogate coll'art. 4 del presente decreto, sono erogati agli Enti medesimi, per ciascun esercizio finanziario, i seguenti contributi:

a) al Ministero dell'interno, per fini assistenziali di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, abrogato con l'art. 4 del presente decreto, in ragione del 4 % dei diritti erariali introitati dallo Stato per gli spettacoli cinematografici, al netto dell'aggio spettante alla S.I.A.E., e per la somma non eccedente L. 50.000.000;

b) all'Ente nazionale per la protezione degli animali, L. 1.000.000;

c) a favore del Credito edilizio teatrale, per concorso statale nell'ammortamento del mutuo concesso, in virtù del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1150, L. 560.000.

Art. 7.

A favore degli Enti autonomi lirici, della istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia e di altri enti ed istituzioni teatrali e musicali non aventi scopi di lucro, è devoluta, per la concessione di contributi, una quota complessiva pari al 12 % dei diritti erariali introitati dallo Stato sugli spettacoli di qualsiasi genere comprese le scommesse, al netto dell'aggio spettante alla Società italiana autori editori.

La erogazione del fondo è effettuato in base all'esame dei bilanci, dei programmi artistici e dell'attività svolta e da svolgere da ciascun ente, sentito il parere di una Commissione presieduta dal Sottosegretario di Stato per il tesoro.

La Commissione è costituita:

a) da un rappresentante del Ministero delle finanze;

b) da un rappresentante dei servizi del già Sottosegretariato per la stampa, spettacolo e turismo;

c) da un esperto musicale designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

d) da due rappresentanti degli Enti autonomi lirici e delle altre istituzioni musicali e teatrali nominati dalla Presidenza del Consiglio;

e) da un rappresentante dei lavoratori dello spettacolo e da un rappresentante degli industriali dello spettacolo.

La Commissione nel procedere alle erogazioni del fondo deve tenere presenti, in modo particolare, le spese necessarie per il mantenimento dei complessi stabili degli Enti autonomi Teatro Reale dell'Opera di Roma, Teatro alla Scala di Milano, Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze e della istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma. In ogni caso agli Enti suddetti non può essere assegnata una somma inferiore a quella spettante in base alle disposizioni abrogate con l'art. 4 del presente decreto.

Per l'esercizio finanziario 1946-47, lo stanziamento dei fondi è effettuato in base ai diritti erariali introitati dallo Stato durante l'esercizio 1945-46 sugli spettacoli di qualsiasi genere compreso le scommesse.

Art. 8.

Per i biglietti d'ingresso nei cinematografi e nei teatri che, in facoltà degli esercenti, sono venduti a prezzo ridotto agli iscritti all'Ente nazionale assistenza lavoratori, il diritto erariale è commisurato sul prezzo pagato in misura ridotta.

La disposizione del comma precedente si applica agli iscritti che comprovino la loro identità personale mediante tessera munita di fotografia rilasciata dall'Ente nazionale assistenza lavoratori.

Agli esercenti delle sale cinematografiche e teatrali è fatto obbligo di rilasciare biglietti di colore e serie differenti dai normali biglietti d'ingresso.

Art. 9.

Per le scommesse nelle gare di tiro a volo, ancorchè il bersaglio non sia costituito da volatile, oltre al diritto erariale sulle scommesse sono dovuti da ciascun tiratore che intende prendere parte alle gare o alle scommesse L. 20 per ogni giornata di tiro e L. 3 per ogni bersaglio contro cui fu sparato.

Art. 10.

Gli articoli 48 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, e 12 del R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, sono sostituiti dal seguente:

« Nel caso di mancato pagamento del diritto erariale o di constatata frode od alterazione nella compilazione della distinta di incasso, l'Intendente di finanza su richiesta del rappresentante della Società italiana autori editori provvede per la chiusura del teatro, cinema o altro locale.

« Indipendentemente da tale chiusura si applica la pena pecuniaria di L. 300 per ogni biglietto o riscontro, per cui sia mancato il pagamento del diritto erariale, ovvero sia stata constatata la frode od alterazione nella compilazione delle distinte di incasso ».

Art. 11.

L'art. 49 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, è sostituito dal seguente:

« Per qualsiasi infrazione per la quale non ricorra l'applicazione della pena pecuniaria di L. 300 per ciascun biglietto o riscontro, di cui all'art. 10 secondo comma del presente decreto, è stabilita a carico degli impresari od organizzatori od esercenti la pena pecuniaria di L. 3000.

« La stessa pena si applica per ogni infrazione agli obblighi di cui all'art. 62 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276 ».

Art. 12.

Il diritto erariale nella misura del 6 % sull'introito lordo delle scommesse alle corse dei cavalli di cui all'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76, sostituito dall'art. 1 del presente decreto, si applica a datare dal 1° marzo 1946.

La differenza percepita in più deve essere restituita, al netto dell'aggio, dalla Società italiana autori ed editori.

Art. 13.

Per gli spettacoli di prosa di opere originali di autore italiano, è concesso, per un periodo di tre anni, un abbuono nella misura del 10 % dell'introito lordo di ciascuna rappresentazione da effettuarsi all'atto della riscossione dei diritti erariali.

Art. 14.

Restano in vigore tutte le disposizioni in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle scommesse in quanto non siano modificate od incompatibili con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 15.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — CORBINO — GULLO — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 311. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 1° giugno 1946, n. 539.

Trattamento economico del personale non di ruolo insegnante e non insegnante nelle scuole e negli istituti d'istruzione media.

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al personale insegnante incaricato o supplente degli istituti e delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, che abbia almeno 20 ore settimanali di lezione, spetta la retribuzione e l'indennità di carovita, comprese le quote complementari in misura pari, rispettivamente, allo stipendio e all'indennità di carovita, comprese le quote complementari, dovuti al personale insegnante di ruolo, di grado iniziale, che presta il medesimo insegnamento in istituto o scuola di pari ordine e grado, residente nella medesima sede ed avente la stessa situazione familiare.

Quando l'insegnante incaricato o supplente abbia un minor numero di ore settimanali d'insegnamento, il trattamento economico di cui al precedente comma è dovuto in proporzione.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo precedente si considerano insegnanti di ruolo *A* tutte le materie del liceo classico, del liceo scientifico, dell'istituto magistrale, del ginnasio superiore, degli istituti tecnici e delle scuole di magistero professionale per la donna, ad eccezione dell'insegnamento del disegno nel liceo scientifico, nell'istituto tecnico per geometri e nell'istituto magistrale, che si considera di ruolo *B*, e dell'insegnamento di musica e canto corale, di strumento musicale e di quello impartito dalle maestre giardiniere negli istituti magistrali, dell'insegnamento della calligrafia, della stenografia e della dattilografia negli istituti tecnici commerciali, che si considerano di ruolo *C*.

Si considerano insegnamenti di ruolo *B* tutte le materie della scuola media, delle scuole tecniche, delle scuole professionali femminili, delle scuole e corsi di avviamento professionale, ad eccezione dell'insegnamento della calligrafia, della stenografia, della dattilografia e del canto nelle scuole tecniche e nelle scuole e corsi secondari di avviamento professionale, che si considerano insegnamenti di ruolo *C*.

L'insegnamento della religione, in qualunque ordine di scuola, si considera di ruolo *A*.

Art. 3.

L'insegnamento impartito da professori di ruolo oltre il proprio obbligo d'orario, da incaricati o supplenti oltre l'orario complessivo in una o più scuole di venti ore settimanali, e da insegnanti incaricati o supplenti che abbiano un impiego di ruolo o non di ruolo, alle dipendenze dello Stato o degli altri enti pubblici, è compensato in ragione di due terzi della misura oraria della sola retribuzione risultante dalla applicazione del precedente art. 1.

Nella stessa misura è retribuito, per le ore eccedenti, l'insegnante di ruolo il cui obbligo d'orario superi le 20 ore settimanali.

Art. 4.

Nei casi di incarichi o supplenze prestati in più istituti o scuole fino al raggiungimento di complessive 20 ore settimanali, ciascun istituto o scuola corrisponde all'incaricato o supplente la relativa quota proporzionale del trattamento economico dovuto a norma del precedente art. 1.

Nei casi di incarichi o supplenze prestati in più scuole per un numero di ore complessivamente superiore a 20, le ore eccedenti sono retribuite dalla scuola in cui l'incaricato o supplente compie il maggior numero di ore e nella misura prevista per dette ore dal precedente art. 3. Quando si verifica parità di orario, la retribuzione delle ore eccedenti sarà suddivisa in parti uguali fra ciascun istituto o scuola.

Art. 5.

Il trattamento economico di cui al precedente art. 1 è corrisposto mensilmente in dodicesimi per il servizio effettivamente prestato durante l'anno scolastico.

All'insegnante incaricato o supplente, il cui servizio abbia avuto inizio non più tardi del 1° febbraio e sia durato sino al termine della prima sessione di esame, il predetto trattamento economico è dovuto anche durante le vacanze estive.

All'insegnante incaricato o supplente che abbia iniziato il servizio dopo il 1° febbraio è corrisposta, per la partecipazione agli esami della sessione estiva, l'intera mensilità del trattamento economico di cui al 1° comma del presente articolo quando gli esami abbiano avuto termine oltre il 15 del mese, o la metà della mensilità stessa quando gli esami abbiano avuto termine entro la prima quindicina del mese. Per la partecipazione agli esami della sessione autunnale è dovuto un'intera mensilità del predetto trattamento, qualunque sia la durata di essa.

Il trattamento di cui al precedente comma è dovuto all'insegnante che partecipi soltanto ad una o ad entrambe le sessioni di esame.

Ai membri aggregati delle commissioni per gli esami di ammissione, di promozione, di idoneità e di licenza è corrisposto un compenso orario pari ad 1/43° della retribuzione annua per un'ora settimanale di lezione nonchè 1/43° dell'indennità di carovita annua spettante per ciascuna ora settimanale di lezione, ai sensi del precedente art. 1, per coloro che non fruiscono della predetta indennità di carovita in dipendenza di altro impiego statale o presso enti di diritto pubblico.

Art. 6.

Per le supplenze di durata inferiore ad un mese, nel corso dell'anno scolastico, il trattamento economico di cui ai precedenti articoli 1 e 5 è corrisposto in trentesimi in relazione ai giorni di servizio prestato. A tal fine i mesi si considerano di 30 giorni.

Art. 7.

All'insegnante chiamato, in mancanza del titolare, a supplire nell'ufficio di capo d'istituto, è dovuto un compenso mensile pari ad un decimo dello stipendio mensile iniziale del grado del titolare stesso. Il preside supplente è dispensato dall'obbligo dell'insegnamento nei casi in cui il titolare è esonerato da tale obbligo, sempre che l'assenza del titolare superi i quindici giorni.

Art. 8.

La retribuzione mensile e l'indennità di carovita, comprese le quote complementari, del personale non insegnante di qualsiasi categoria in servizio non di ruolo presso le scuole e gli istituti di istruzione media di cui all'art. 1 del presente decreto, salvo il disposto dei successivi articoli 9 e 10, sono ragguagliate, rispettivamente, allo stipendio minimo mensile del grado iniziale e all'indennità di carovita, comprese le quote complementari, del personale di ruolo della stessa categoria o di categoria affine, residente nella stessa sede ed avente la medesima situazione di famiglia.

Art. 9.

La retribuzione e l'indennità di carovita, comprese le quote complementari, del segretario incaricato e dell'aiuto segretario di cui all'art. 11 della legge 1° luglio 1940, n. 899, e all'art. 98, comma 4°, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e all'art. 81 del R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, e dell'aiuto segretario previsto dall'art. 3 del R. decreto-legge 26 settembre 1935, numero 1831, sono ragguagliate, rispettivamente, ai tre quarti dello stipendio minimo e dell'indennità di carovita, comprese le quote complementari, spettanti al segretario di ruolo al grado iniziale, residente nella stessa sede ed avente la stessa situazione di famiglia.

Art. 10.

Per il trattamento economico degli istruttori pratici incaricati o supplenti delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale, si applicano le disposizioni dei precednti articoli 1, 3, 4, 5, 6 considerando il loro orario d'obbligo stabilito in 42 ore settimanali, comprese le ore di preparazione del materiale occorrente per le esercitazioni pratiche, le quali ore non possono superare il terzo delle ore di esercitazioni con gli alunni.

Art. 11.

L'orario d'obbligo del personale tecnico di ruolo di cui all'art. 41 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e degli istruttori pratici di ruolo di cui all'art. 19 della legge 22 aprile 1932, n. 490, viene fissato in 7 ore giornaliere.

Art. 12.

Al personale insegnante incaricato o supplente, in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto, che fruisca di un trattamento economico complessivo, ragguagliato ad anno, superiore a quello spettante in applicazione dei precedenti articoli, è attribuito, limitatamente all'anno scolastico 1945-46, un assegno *ad personam* pari alla differenza degli importi dei detti due trattamenti.

Peraltro, nei confronti di coloro ai quali durante le vacanze estive non spetta, ai sensi del precedente art. 5, alcun trattamento economico, l'assegno *ad personam* di cui al precedente comma sarà pari alla differenza fra il trattamento economico complessivo mensile di cui risultano provvisti alla data di pubblicazione del presente decreto e quello mensile spettante in applicazione del decreto medesimo.

Ai fini del raffronto di cui ai precedenti commi non vanno computate le somme corrisposte a titolo di anticipazione sui miglioramenti economici previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Art. 13.

Il presente decreto ha effetto dal 1° ottobre 1945.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore alla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di oservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — MOLÈ — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 310. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 7 giugno 1946, n. 540.
Regolarizzazione di società tacitamente prorogate.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, che ha approvato il testo della legge dell'imposta del registro e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 marzo 1942, n. 192, recante provvedimenti tributari in materia di società, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1942, n. 830;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, numero 262;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Qualora le società commerciali già regolarmente costituite, per le quali sia scaduto il termine fissato dall'atto costitutivo o dallo statuto, deliberino entro il 31 dicembre 1946, un nuovo termine alla loro durata, è dovuta l'imposta proporzionale di registro di lire una per ogni cento lire di capitale versato o sottoscritto.

L'aliquota suddetta è ridotta a L. 0,50 % per quelle società che alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano a esistere per effetto della tacita proroga prevista nei loro statuti, atti costitutivi o modificativi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 305. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 7 giugno 1946, n. 541.
Riduzione del tributo gravante sul mercurio e suoi prodotti.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. dcreto-legge 22 febbraio 1940, n. 57, che disciplina la produzione ed il commercio dei minerali di mercurio e dei prodotti derivati ed istituisce un diritto erariale sui prodotti stessi;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Ritenuta la necessità urgente di modificare il diritto erariale sui prodotti del mercurio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decroto-legge 22 febbraio 1940, n. 57, è modificato come segue:

La produzione del mercurio, a partire dalla estrazione del minerale fino alla immissione in consumo del mercurio metallo, è sottoposta alla speciale vigilanza dell'Amministrazione finanziaria che l'eserciterà a mezzo degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione con il concorso della Regia guardia di finanza.

Le cautele e le modalità per l'esercizio della vigilanza saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 2.

Il diritto erariale di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1940, n. 57, è fissato:

a) in L. 500 per ogni bombola di mercurio metallo del peso netto di kg. 34,500;

b) in L. 13 per ogni chilogrammo di mercurio metallo contenuto nei minerali che vengono estratti dalle miniere e dagli stabilimenti.

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1940, n. 57, è modificato come appresso:

Il Ministro per le finanze è autorizzato a modificare con suoi decreti i diritti erariali come sopra stabiliti in funzione delle variazioni di prezzo sul mercato internazionale, delle possibilità della produzione nazionale e delle esigenze del consumo.

Art. 4.

La Commissione di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 22 febbraio 1940, n. 57, è soppressa.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 304. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° giugno 1946.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale assistenza lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Vista la legge 24 maggio 1937, n. 817;

Visto il decreto Presidenziale 8 settembre 1944, col quale il sig. Vincenzo Baldazzi veniva nominato commissario dell'« Opera nazionale dopolavoro » con poteri di gestione delle sedi secondarie e della sede centrale;

Ritenuto che, a seguito della totale liberazione e restituzione del territorio nazionale all'Amministrazione italiana, è necessario ed urgente unificare le gestioni delle sedi centro-meridionali e di quelle settentrionali, con riguardo alla prevalente attività svolta da queste ultime;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 624, per il cambiamento di denominazione dell'Opera nazionale dopolavoro in Ente nazionale assistenza lavoratori;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Gioacchino Malavasi, già commissario per l'Alta Italia dell'Ente nazionale assistenza lavoratori, è nominato commissario straordinario dell'Ente stesso, in sostituzione del sig. Vincenzo Baldazzi.

Art. 2.

Il commissario ha la legale rappresentanza dell'Ente nazionale assistenza lavoratori e sostituisce gli organi di amministrazione dell'Ente esercitando tutti i poteri che, a norma della legge istitutiva e dei regolamenti in vigore, spettano agli organi individuali e collegiali in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente.

Le deliberazioni che importino modificazioni del patrimonio dell'Ente non saranno valide senza la preventiva approvazione del Ministero del tesoro.

Art. 3.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° giugno 1946

DE GASPERI

(1861)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1946.

Revoca del decreto 14 dicembre 1945 col quale è stata sottoposta a sindacato la società in nome collettivo F. Durst e Figli, con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 14 dicembre 1945, col quale è stata sottoposta a sindacato la società in nome collettivo F. Durst e Figli, industrie chimiche farmaceutiche, con sede in Napoli;

Vista la nota 5 aprile 1946, n. 275/12, dell'Intendenza di finanza di Napoli dalla quale risulta che a seguito di ulteriori indagini è stato accertato che nella suindicata società non esistono interessi di persone di nazionalità tedesca;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 14 dicembre 1945, col quale è stata sottoposta a sindacato la società in nome collettivo F. Durst e Figli, industrie chimiche farmaceutiche, con sede in Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 12 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1824)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1946.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'ente Fiera di Ancona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto 30 novembre 1936, n. 2497, col quale venne istituito in Ancona un ente autonomo denominato « Fiera di Ancona Mostra nazionale mercato della pesca » e ne fu approvato lo statuto;

Visto l'art. 19 del detto statuto;

Viste le designazioni delle amministrazioni che, a termine del sopraindicato articolo di statuto, devono essere rappresentate in seno al Collegio dei revisori dei conti dell'ente sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio dei revisori dei conti dell'ente Fiera di Ancona è composto dei seguenti tre membri:

1) dott. Stefano Assettati per il Ministero dell'industria e commercio;

2) rag. Attilio Severini designato dalla Camera di commercio industria e agricoltura di Ancona;

3) sig. Giangiacomo Paolozzi - designato dal comune di Ancona.

Il loro mandato scadrà il 31 dicembre 1947.

Roma, addì 31 marzo 1946

(1810) *Il Ministro*: GRONCHI

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1946.

Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la zona monetaria belga.

IL MINISTRO PER IL TESORO
E IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il R. decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Decretano:

Art. 1.

Le fatture relative a merci originarie e provenienti dall'Italia ed esportate nella zona monetaria belga devono essere espresse in franchi belgi.

Per zona monetaria belga deve intendersi il Belgio, il Granducato del Lussemburgo, il Congo belga ed i territori sotto mandato belga del Ruanda Urundi.

Art. 2.

Chiunque debba provvedere al pagamento di debiti riferentisi, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni effettuate o da effettuare di merci originarie e provenienti dalla zona monetaria belga, o al pagamento di altri debiti di natura commerciale a favore di persone fisiche o giuridiche residenti nella zona monetaria belga, è tenuto ad effettuare il versamento del relativo importo in lire alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 3.

Il trasferimento in favore dei creditori residenti nella zona monetaria belga, degli importi in lire versati presso la Banca d'Italia ai sensi del precedente articolo sarà effettuato mediante utilizzo delle disponibilità in franchi belgi esistenti nel conto aperto a nome dello Ufficio italiano dei cambi presso la Banque Nationale de Belgique di Bruxelles e derivanti dai versamenti in franchi belgi eseguiti dai debitori residenti nella zona monetaria belga in pagamento di merci importate dall'Italia o di altri debiti commerciali, seguendo l'ordine cronologico dei versamenti eseguiti dai debitori italiani e nei limiti delle disponibilità in franchi belgi esistenti nel detto conto.

Il versamento da parte dei debitori italiani dell'equivalente in lire delle somme espresse in franchi belgi sarà effettuato al cambio ufficiale in lire del franco belga fissato di comune accordo tra l'Ufficio italiano dei cambi e la Banque Nationale de Belgique e vigente il giorno del versamento, maggiorato della quota addizionale stabilita dal decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2.

La conversione in lire delle somme espresse in altre valute estere sarà effettuata al cambio ufficiale vigente in Italia il giorno precedente a quello del versamento, maggiorato della quota addizionale fissata dal decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2.

I versamenti in lire italiane effettuati dal debitore di somme espresse in franchi belgi o in altre valute estere non sono liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 4.

I pagamenti indicati nel precedente art. 2 non possono, salvo specifica autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi, essere eseguiti in modo diverso da quello stabilito nel presente decreto.

Art. 5.

Il pagamento ai creditori italiani dell'equivalente in lire italiane delle somme versate in loro favore nel conto in franchi belgi dell'Ufficio italiano dei cambi presso la Banque Nationale de Belgique, sarà effet-

tuato al cambio ufficiale del franco belga in vigore in Italia il giorno dell'emissione dell'ordine di pagamento da parte dell'Ufficio italiano dei cambi, maggiorato della quota addizionale di adeguamento prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2.

Art. 6.

Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno qualunque sia la loro destinazione doganale, ad eccezione del transito.

Art. 7.

Chi importa, in via definitiva o temporanea, merce originaria e proveniente dalla zona monetaria belga, è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia deve contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore, di eseguire, alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce. Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura della merce oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in tre esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'importatore ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'importazione;

3) la qualità, la quantità, il paese di origine e provenienza delle cose che si importano;

4) gli estremi della licenza d'importazione, nei casi in cui essa è prescritta;

5) il prezzo delle cose che si importano, espresso in franchi belgi;

6) la scadenza del pagamento stesso;

7) il nome, il cognome e la residenza della persona a favore della quale il pagamento deve essere effettuato ovvero, se si tratta di persona giuridica, la denominazione e la sede.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana; un altro, munito del visto della dogana sarà restituito al denunciante, ed il terzo, munito dello stesso visto, sarà a cura della dogana rimesso all'Ufficio italiano dei cambi, tramite il Ministero del commercio con l'estero.

Art. 8.

Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dalla zona monetaria belga deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Ufficio italiano dei cambi.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nella forma e nella misura che saranno determinate dall'Ufficio predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi in più volte o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla dogana.

L'importatore di merci considerate nel presente articolo dovrà di volta in volta, dare comunicazione delle vendite effettuate all'Ufficio italiano dei cambi, entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 9.

All'atto dell'esportazione verso la zona monetaria belga di merci originarie e provenienti dall'Italia, l'esportatore è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia, firmata dall'esportatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in quattro esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'esportatore, ovvero, se questo è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'esportazione;

3) la qualità, la quantità, il paese di destinazione delle cose da esportare;

4) quando trattisi di vendite a fermo, il prezzo delle cose da esportare espresso in franchi belgi e la scadenza del pagamento stesso;

5) il nome, il cognome e la residenza dell'acquirente estero, ovvero, se questo è una persona giuridica, la denominazione e la sede.

Quando trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva.

Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura proforma.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana, un altro munito del visto della dogana sarà restituito al denunciante. Gli altri due, sempre muniti dello stesso visto, saranno, a cura della dogana, rimessi, tramite il Ministero del commercio con l'estero, rispettivamente all'Istituto nazionale per il commercio estero ed all'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 10.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza dalla zona monetaria belga, destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Per essere ammessi al versamento, detti anticipi devono riferirsi ad una licenza di importazione già rilasciata dalle autorità competenti in quanto sia richiesta, essere previsti dal contratto di acquisto della merce e corrispondere agli usi commerciali.

All'atto della domanda di versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 11.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto si applicano le norme del R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 12.

L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad accordarsi con la Banque Nationale de Belgique di Bruxelles sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'accordo stipulato tra i Governi italiano e belga il 18 aprile 1946.

Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 28 dicembre 1935.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per il commercio con l'estero
BRACCI

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per la grazia e giustizia
TOGLIATTI

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

(1837)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1946.

Conferma della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Bolzano.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Considerato che con decreto prefettizio dell'8 agosto 1945, il sig. De Ferrari Federico è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Bolzano;

Ritenuta l'opportunità di ratificare la nomina suddetta;

Decreta:

E' confermata la nomina del sig. De Ferrari Federico a commissario del Consorzio agrario provinciale di Bolzano, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566.

Roma, addì 5 giugno 1946

Il Ministro: GULLO

(1703)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1946.

Approvazione di una clausola speciale presentata dalla Società Cattolica di Assicurazione, con sede in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società Cattolica di Assicurazione, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni speciali di polizza per l'assicurazione complementare « Beneficio Orfani »;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, le condizioni speciali di polizza presentate dalla Società Cattolica di Assicurazione, con sede in Verona, per la clausola « Beneficio Orfani » relativa all'assicurazione complementare di un capitale pagabile una seconda volta nel caso che il coniuge dell'assicurato muoia dopo di questi e prima della scadenza del contratto e che sia in vita almeno un figlio.

Roma, addì 5 giugno 1946

Il Ministro: GRONCHI

(1657)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1946.

Apertura di agenzie di città in Monteverde vecchio e Trionfale e di sportelli in Anguillara Sabazia, Montecompatri e Castro de' Volsci della Cassa di risparmio di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le domande avanzate dalla Cassa di risparmio di Roma, ente morale con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Roma, ente morale con sede in Roma, è autorizzata ad aprire proprie agenzie di città nei quartieri di Monteverde vecchio e Trionfale (via Candia) e proprie dipendenze sulle piazze di Anguillara Sabazia, Montecompatri (Roma) e di Castro de' Volsci (Frosinone).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 8 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1806)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Bolzano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio della sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduti i provvedimenti in data 7 giugno 1945 con i quali il Governo Militare Alleato ha nominato i signori dott. Carlo De Braitenberg e N. H. Federico De Ferrari, rispettivamente, presidente temporaneo e vice presidente temporaneo della Cassa di risparmio di Bolzano;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Decreta:

I signori dott. Carlo de Braitenberg e N. H. Federico De Ferrari sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Bolzano, ente morale con sede in Bolzano, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 10 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1778)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.
Nomina di membri del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma per i residuati di guerra (A.R.A.R.).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, relativo alla creazione presso il Ministero della ricostruzione di una azienda autonoma per i residuati di guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 824, concernente la soppressione del Ministero della ricostruzione;

Visto il R. decreto 17 maggio 1946, n. 843;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma per il rilievo, la custodia e l'alienazione dei materiali residuati di guerra, istituita con il decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, è costituito, oltre che dai membri nominati con decreto del 14 novembre 1945 del Ministro per la ricostruzione, dei signori:

sig. Ettore Carafa D'Andria;
avv. Leopoldo Piccardi;
dott. Luigi Ricci ispettore generale del Ministero del tesoro.

Roma, addì 10 giugno 1946

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per i trasporti
LOMBARDI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(1825)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, concernente « Collocamento in ausiliaria o dispensa dal servizio a domanda o di autorità degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo e degli ufficiali del ruolo speciale di complemento della Regia marina », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* edizione speciale del 10 giugno 1946, n. 133-6, all'ultimo comma dell'art. 7, la parola « precedente » si intende sostituita da quella « presente ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario della Società cooperativa marinara fra marittimi, con sede in Genova

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 giugno 1946, si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Genova relativo alla nomina del dott. rag. Gio Batta Torriglia a commissario della Società cooperativa marinara fra marittimi, con sede in Genova, con i poteri del Consiglio di amministrazione.

(1852)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa trasporti, con sede in S. Giacomo delle Segnate, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 14 giugno 1946 si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Mantova in data 6 maggio 1946 relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa trasporti, con sede in S. Giacomo delle Segnate, ed alla nomina dell'ing. Gilberto Urangia Tazzoli a commissario della Cooperativa stessa.

(1853)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 7 maggio 1946, Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, ha concesso l'exequatur al signor Pasquale Geraci Bonanno, vice console onorario di Danimarca a Catania.

(1797)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca di trasferimento di professore universitario

Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è stata disposta la revoca del trasferimento effettuato nei confronti del prof. Bruno Foà alla cattedra di economia politica presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bari.

La Facoltà interessata, giusta il disposto del citato art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, deve, entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta revoca, formulare le sue proposte per la conferma del titolare o per il trasferimento alla cattedra medesima di altri eventuali aspiranti, i quali possono presentare direttamente al preside della Facoltà la relativa domanda entro un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(1815)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 giugno 1946 - N. 142

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	97,20
Id. 3,50 % 1902	89 —
Id. 3 % lordo	75 —
Id. 5 % 1935	100,525
Redimibile 3,50 % 1934	85,30
Id. 5 % 1936	99,325
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,375
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,575
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,375
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,80
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,65
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,80

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buono del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 81

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 168 *T*, n. 106, rilasciata il 10 agosto 1943, dalla Sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore di Borchi Igino fu Giovanni di Roma, per il deposito del buono del Tesoro novennale 1951, 4 %, serie *A*-9, n. 16070, di L. 500, presentato per la conversione in buoni 1951, 5 %.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 230 del menzionato regolamento, si provvederà alla consegna del nuovo titolo all'avente diritto senza ritiro di ricevuta.

Roma, addì 17 maggio 1946

(1430) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Milano

Con decreto Ministeriale in data 10 giugno 1946, l'avv. Giovanni Fronteri è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Milano.

(1848)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riattivazione di un concorso a 14 posti di alunno d'ordine

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è venuto nella determinazione di condurre a termine il concorso a 14 posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo del suo personale d'ordine, che fu indetto con decreto Ministeriale 23 dicembre 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 22 marzo 1940, e per il quale la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande avvenne il 21 maggio 1940.

Pertanto, invita i candidati che già presentarono le domande nel predetto termine, a comunicare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, il loro attuale domicilio alla Direzione generale degli affari generali, dei servizi ispettivi, del coordinamento legislativo e del personale, Ufficio concorsi, facendo conoscere nel contempo se intendano o meno presentarsi alle prove scritte che avranno luogo a Roma in data da stabilirsi.

(1859)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.